

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

LODO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE

PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE

AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO – ARBITRO

AVV. ENRICO DE GIOVANNI – ARBITRO

nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 2035 del 25 novembre 2013 promosso da:

Sig. Vincenzo Franza, nato a Messina, il 9 giugno 1964, C.F. RFNVCN64H09F158T, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Galli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Dante Alighieri n. 64

istante

CONTRO

Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.- con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dottor Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58

intimato

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 17 aprile 2013, il Procuratore Federale deferiva, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, tra gli altri anche il Signor Vincenzo Franza per la violazione di quanto disposto ex art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dal momento che aveva posto in essere gravi condotte in danno della società Messina Peloro.

Nello specifico, il Signor Vincenzo Franza aveva posto in essere comportamenti *«concretizzatesi, i più gravi, in atti distrazione di beni facenti parte del patrimonio della società, che versava già in gravi difficoltà, così privandola di consistenti risorse*

economiche e nella rappresentazione non veritiera della realtà contabile, così contravvenendo ai principi di lealtà e correttezza e probità sanciti dall'art. 1 comma 1, del CGS».

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 98 del 10 giugno 2013, accertava la responsabilità del Signor Franza per i fatti di cui al deferimento, comminando, conseguentemente, la sanzione dell'inibizione di anni 5 (cinque) oltre alla preclusione da ogni rango e categoria federale.

Successivamente, l'odierno istante ricorreva alla Corte di Giustizia Federale per la riforma della decisione della CDN.

Con Comunicato Ufficiale n. 76/CGF del 29 ottobre 2013, la Corte di Giustizia Federale confermava, seppur con una motivazione diversa, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

Parte istante proponeva, pertanto, istanza di arbitrato (prot. 2035 del 25 novembre 2013), rassegnando le seguenti conclusioni: *«Piaccia all'Ill.mo Organo adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento della presente istanza di arbitrato, a. (in via principale) a1. accertare e dichiarare: - la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del deferimento della Procura Federale della Figc (prot. 6572/1459pf09-10/AM/ma del 17/04/2013) nei confronti dell'istante, e/o - l'intervenuta prescrizione delle violazioni disciplinari contestate dalla Procura Federale nei confronti dell'istante ai capi A, B, C, D, G, r, del deferimento e/o - l'insussistenza delle violazioni ascritte all'istante, e/o - che i fatti oggetto del deferimento non sussistono, ovvero che non sono stati provati, ovvero che l'istante non li ha commessi, ovvero che i fatti medesimi non hanno rilevo disciplinare, ovvero che essi costituiscono una fattispecie di assoluta tenuità, e/o - l'erroneità e/o insussistenza e/o illogicità e/o illegittimità e/o carenza e/o ingiustizia e/o infondatezza e/o contraddittorietà della motivazione delle decisioni impugnate per vizi di omessa pronuncia e/o motivazione su motivi di impugnazione e su punti decisivi della controversia, di errata e/o falsa interpretazione e/o applicazione e/o di norme, di omessa, carente e/o comunque per qualsivoglia ulteriore vizio denunciato dall'istante e/o che sia individuato e/o ravvisato dal Tribunale adito, e per l'effetto a2. annullare la decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio*

– FIGIC nella riunione del 5 luglio 2013 e pubblicata con le motivazioni a mezzo del Comunicato Ufficiale n.076/CGF del 29/10/2013 (dispositivo C.U. n.006/CGF del 05/05/2013), nonché notificata in data 29/10/2013 presso il domicilio eletto, con cui è stata confermata la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC con Comunicato Ufficiale n.98/CDN del 10/06/2013, con conseguente annullamento delle sanzioni della inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, inflitte all'istante; b. (in via gradatamente subordinata): - sospendere l'efficacia esecutiva della sanzione impugnata nonché sospendere il presente procedimento in attesa della definizione del processo penale in corso a carico dell'esponente; - anche previo accertamento e declaratoria della palese eccessività e sproporzionalità della sanzione, e/o previa annullamento della sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, riformare la decisione impugnata e ridurre le sanzioni inflitte all'istante nei giudizi endofederali alla FIGC, nella misura, inferiore rispetto a quella sino ad ora inflitta, che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, nonché c. condannare la FIGC, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ed ogni altro convenuto eventualmente resistente alle domande dell'istante, ed in questo caso in solido o alternativamente tra loro o, comunque, ciascuno per il loro titolo come per legge: - a sostenere integralmente ed esclusivamente le spese di funzionamento del TNAS ed i compensi dei suoi Componenti; - a rifondere all'istante, integralmente e senza compensazioni, diritti, onorari (con ogni accessorio, tariffario, contributivo e fiscale) e spese sostenute per la difesa e l'assistenza legale in tutte le fasi del procedimento; - a rifondere all'istante tutti i diritti amministrativi ed ogni altra somma versata al TNAS per l'instaurando procedimento; d. pronunciare ogni qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o a dare attuazione alla decisione; e. con riserva, anche all'esito dell'avversa costituzione e secondo necessità di giustizia, di ogni diversa e/o ulteriore conclusione e richiesta istruttoria ai sensi e nei termini di legge».

Veniva nominato quale arbitro di parte l'Avv. Marcello de Luca Tamajo.

Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 16 dicembre 2013, rassegnando le seguenti conclusioni: «si chiede il rigetto dell'istanza avversaria. Con

ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla rifusione delle spese di lite, dei compensi degli arbitri e dei diritti amministrativi versati».

Veniva nominato, quale arbitro di parte, l'Avv. Enrico De Giovanni.

Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l'accettazione di cui all'art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l'accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice.

Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro), Avv. Enrico De Giovanni (Arbitro).

Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 13 marzo 2014 presso la sede dell'Arbitrato, nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione.

Parte istante dichiarava di voler rinunciare all'istanza cautelare presentata; il Collegio, poi, su istanza di entrambe le parti, concedeva alle stesse termine sino all'8 aprile 2014 per la parte istante per il deposito di una memoria; e termine sino al 6 maggio 2014 alla parte intimata per il deposito di una memoria di replica, fissando l'udienza di discussione per il giorno 22 maggio 2014, rinviata poi al successivo 23 maggio 2014.

In data 23 maggio 2014, presso la sede dell'Arbitrato si svolgeva la seconda udienza; nel corso della quale le parti procedevano alla discussione riportandosi ai propri argomenti svolti e sviluppati nei rispettivi scritti difensivi. All'esito della discussione, il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione.

MOTIVI

1.

Il Signor Franza ricorre affinché venga riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale è stata comminata, a carico dello stesso, l'inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

L'istante osserva come, precedentemente al deferimento per cui oggi è lite, il Signor Franza in data 1 ottobre 2010 era stato già destinatario di un diverso deferimento da

parte del Procuratore Federale, all'esito del quale gli era stata comminata la sanzione dell'inibizione per anni 3 (tre).

Ebbene, secondo la difesa dell'odierno istante, il deferimento del 2013 è viziato da nullità, inammissibilità o comunque da improcedibilità attesa la violazione del principio del *ne bis in idem*, con la conseguenza che la decisione della Corte di Giustizia Federale debba essere annullata o comunque riformata.

Sul punto, il Signor Franza osserva come *«sin da una prima lettura del precedente deferimento (10/10/2010) emergano molteplici identità letterali con quello attuale (17/04/2013), in punto di presupposti fondanti le accuse, tali da non lasciare dubbi circa la perfetta coincidenza delle contestazioni mosse nei due procedimenti»*.

Inoltre, continua nel proprio ragionamento la difesa dell'istante, già nel 2010, come anche nel secondo procedimento disciplinare del 2013, la Procura Federale ha attribuito *«rilevanza, ai fini della configurabilità delle violazioni ascritte con riferimento all'art. 21.2 e 3/Noif, essenzialmente ai concetti di dissesto della società, di comportamenti scorretti anche sotto il profilo sportivo nella gestione della società, di cattiva gestione della società, di dissesto economico patrimoniale della società»*.

Pertanto, conclude il Signor Franza, medesimi sono stati i concetti su cui si sono fondati nel tempo i diversi deferimenti della Procura Federale e che oggi *«costituiscono anche il fondamento delle contestazioni da cui sono scaturite le sanzioni qui impugnate»*.

Su tale circostanza, inoltre, la difesa dell'istante osserva come sia erronea l'argomentazione offerta oggi dalla Corte di Giustizia Federale, a mente della quale, disconoscendo di aver attribuito valore ai sopra richiamati concetti, *«"la sanzione comminata a seguito dell'accoglimento del precedente differimento è relativa al fatto che i signori Franza Pietro, Franza Vincenzo e Cambria Francesco avevano ricoperto cariche sociali al momento della dichiarazione di fallimento (e/o nel biennio precedente)"»*.

A tal riguardo, continua nel proprio ragionamento il Signor Franza, *«il semplice fatto di aver ricoperto cariche sociali al momento del fallimento nei 2 anni precedenti NON è affatto sufficiente per dichiarare la responsabilità dell'incolpato ai sensi dell'art.21.2 e*

3/Noif-Figc, essendo necessario individuare gli specifici profili di colpa ascrivibili all'amministratore, sia sotto il profilo sportivo che di scorretta gestione societaria».

Sulla scorta di tali argomentazioni, la difesa dell'istante, a suffragio della tesi volta a dimostrare la violazione del principio del *ne bis in idem*, illustra, con un breve *excursus*, l'evoluzione legislativa e la relativa giurisprudenza formatesi sul punto.

Ebbene, conclude il Signor Franza, l'unica differenza tra quanto contenuto nel deferimento del 2010 e quello per cui oggi è lite è la circostanza *«che questa volta le condotte vengono identificate in maniera specifica per mezzo dell'individuazione dei reati contestati nel decreto di rinvio a giudizio».*

Infatti, *«nel caso di specie si concretizza proprio la fattispecie delineata dal comma 1 dell'art.649 cpp, poiché la Procura federale pretende – erroneamente – di considerare il fatto, già giudicato e sanzionato nel 2010, diversamente per il titolo, per il grado o per le circostanze. Ovvero, si è integrata una preclusione derivante dal giudizio formatosi per l'eadem res e l'eadem persona».*

Secondo la difesa dell'istante, l'errore in cui è incorsa la Corte di Giustizia Federale sarebbe quello di *«identificare la violazione contestata all'odierno istante nella sua mera appartenenza alla società, per aver ricoperto cariche sociali al momento della dichiarazione di fallimento».*

Al tal riguardo, osserva il Signor Franza, la Corte di Giustizia Federale avrebbe dovuto *«individuare in maniera specifica e dettagliata, sulla base dei comuni criteri in materia di onere della prova, i singoli atti e le singole condotte che hanno contribuito alla determinazione del dissesto della società, e che si siano concretizzati in comportamenti scorretti (anche sotto il profilo sportivo) nella gestione delle società».*

Seguendo tale argomentazione, l'istante osserva come tutti i documenti fondanti il giudizio *de quo*, ad eccezione del decreto di rinvio a giudizio del 13 maggio 2010, erano già a disposizione delle Procuratore federale in occasione del precedente deferimento.

I fatti su cui oggi si è fondato il presente giudizio, pertanto, *«sono stati già giudicati e comunque ricompresi nel procedimento del 2010 o comunque la Procura Federale avrebbe potuto e dovuto procedere ad una loro singola contestazione anche in quel procedimento, trattandosi delle medesime condotte!!!».*

1.1.

Per altro aspetto, la difesa dell'istante osserva come la Procura Federale abbia contestato al Signor Franza quanto disposto ex art. 1, comma 1, CGS; ebbene, le condotte allo stesso ascrivibili *«nel decreto di rinvio a giudizio integrerebbero la violazione dell'art.223 del R.D. n.267/1942 in relazione all'art.216 del medesimo decreto»*; con la conseguenza che la suddetta violazione troverebbe la relativa disciplina sanzionatoria nel diverso dispositivo contenuto nell'art. 22 bis Noif.

Pertanto, continua nel proprio ragionamento il Signor Franza, *«la contestazione della violazione dell'art.1.1/CGS risulta completamente inconferente e comunque inappropriata per i motivi suesposti; solo nella eventuale quanto ipotetica evenienza in cui dovesse sopravvivere una sentenza di condanna passata in giudicato ai sensi di quanto previsto dall'art.22-bis/Noif, i deferiti potrebbero essere sanzionati in base alle previsioni della medesima disposizione»*.

Tra l'altro, e in ogni caso, l'applicazione di quanto disposto ex art. 1, comma 1, CGS necessita *«l'accertamento dei reati contestati in sede penale»*.

Conseguentemente, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare sportiva inflitta appare più che motivata, atteso che la stessa potrebbe essere in netto contrasto *«con una futura sentenza di proscioglimento dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con aberranti conseguenze»*.

1.2.

Sotto un diverso profilo, il Signor Franza eccepisce la prescrizione delle violazioni contestate a far data del 5 luglio 2013, giorno in cui è stata pronunciata la decisione della Corte di Giustizia Federale oggi impugnata.

L'istante osserva come si applichi al caso di specie la disciplina dettata dall'art. 18 del previgente CGS, a mente del quale le infrazioni si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'atto diretto a commettere l'infrazione stessa.

Sul punto, tra l'altro, la Corte di Giustizia Sportiva aveva parzialmente corretto quanto statuito dalla Commissione di Disciplina Nazionale, *«che aveva rigettato la relativa*

eccezione ritenendo che il termine di decorrenza degli illeciti fosse individuabile nella dichiarazione di fallimento della soc/Messina, intervenuta il 21/11/2008».

Tra l'altro, osserva l'istante, anche la Corte di Giustizia Federale non è chiara nel individuare il termine di decorrenza della prescrizione, dal momento che, nelle motivazione della propria decisione, determina il suddetto termine *«o nel momento della contabilizzazione delle operazioni nei rispettivi bilanci, o nelle ultime operazioni di cui trattasi».*

Osserva la difesa del Signor Franza che la Corte di Giustizia Federale, così argomentando, smentisce *ex se* la sussistenza di un disegno criminoso continuato.

Infatti, nel provvedimento di differimento *«le condotte vengono contestate singolarmente con riferimento al momento specifico in cui le stesse sono (sarebbero) state materialmente compiute, con conseguente identificazione della data di decorrenza del dies a quo in tali singole occasioni».*

Pertanto, non è possibile poter affermare l'esistenza di un unico disegno criminoso continuato, *«in quanto la commissione delle asserite condotte disciplinarmente rilevanti non può che individuarsi unicamente nei singoli momenti in cui si sarebbero verificati gli episodi contestati».*

Infine, anche qualora si volesse condividere la ricostruzione offerta dalla Corte di Giustizia Federale, la difesa dell'istante, dopo aver illustrato la disciplina *ex art. 81 cod. pen.*, riporta un arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, osservando come *«il termine prescrizione nel reato continuato decorre dal momento di commissione di ciascun reato, pur ricondotto al vincolo della continuazione, e con riguardo al dies a quo del termine prescrizione, l'unificazione per fictio iuris che caratterizza la continuazione non sussiste: ogni reato avvinto dal vincolo avrà, dunque un proprio momento di decorrenza del termine di prescrizione».*

1.3.

Infine, la difesa dell'istante osserva come *«tutte le contestazioni mosse a carico del Dr. Franza sono completamente infondate, stante l'insussistenza delle violazioni ascritte»;* tale assunto si basa relazione redatta dal Dott. Morgante, *«da cui emerge la completa*

assenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo delle violazioni in capo all'odierno istante».

La difesa dell'istante, nella parte conclusiva della propria istanza, ripercorre quanto occorso alla società Messina prima della dichiarazione di fallimento, facendo proprie le conclusioni a cui giunge il perito nominato dal Giudice per le Indagini preliminari.

Osserva il Signor Franza che il perito *«ha ESCLUSO TUTTE LE IPOTESI DI REATO poi inopinatamente contestate agli scriventi. Conseguentemente, le contestazioni mosse a carico dell'odierno istante non trovano supporto né conferma nelle effettive risultanze documentali, da cui emerge, come detto, che la propria condotta – oltre che essere priva di qualsivoglia connotato penalmente rilevante come si dimostrerà nel giudizio in corso – non ha affatto determinato alcun dissesto societario».*

2.

Con atto del 16 dicembre 2013 (prot. 2093), parte intimata si costituisce nel presente procedimento arbitrale.

La difesa della Federazione, dopo aver brevemente ripercorso i fatti che hanno portato al deferimento del Signor Vincenzo Franza e aver illustrato i precedenti gradi di giudizio, eccepisce, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale adito, *«trattandosi di controversia concernente una sanzione di espulsione-radiazione e quindi di diritti indisponibili riguardanti la libertà di partecipare ad associazione sportiva e di svolgere attività professionale nell'ambito sportivo (v. decisioni n. 7, 8 e 9 dell'11 maggio 2012)».*

Inoltre, osserva la difesa dell'intimata, non vi sarebbe alcun sdoppiamento delle rispettive sfere di competenza tra TNAS e Alta Corte di Giustizia sportiva, ovvero *«l'accertamento della responsabilità dei fatti per l'irrogazione quinquennale in capo al TNAS e la valutazione di particolare gravità in capo all'Alta Corte».*

Infatti, conclude nel proprio ragionamento la Federazione, una duplicazione dei rimedi avverso la stessa unica decisione disciplinare è da *«escludersi ... sul piano dei principi generali processuali. Ciò tanto più che la seconda sanzione, che ha per presupposto la prima e l'accertamento della relativa responsabilità con sanzione quinquennale (art.*

19, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.) si basa sull'apprezzamento di *'particolare gravità' della medesima infrazione disciplinare accertata*».

Pertanto, attesa anche la funzione nomofilattica demandata all'Alta Corte di Giustizia sportiva, dovrà essere dichiarata l'incompetenza del TNAS a favore di quella dell'Alta Corte di Giustizia sportiva.

Nel merito, la Federazione osserva come l'eccezione di controparte, volta a denunciare la violazione del principio del *ne bis in idem*, non può trovare accoglimento perché *«nell'originario deferimento non erano proprio state individuate le singole condotte inflattive, bensì le stesse erano state vagliate esclusivamente nella loro idoneità finalistica rispetto al fallimento»*.

Infatti, a prescindere da alcuni identici passaggi letterali dei rispettivi deferimenti, passaggi letterali che non corrispondono ad identici contenuti sostanziali, *«non può invocarsi alcun bis in idem, non risultando i singoli comportamenti, puntualmente indicati soltanto con il deferimento del 2013, avere già formato oggetto di procedimento disciplinare e di sanzione a carico dell'odierno istante»*.

Altre circostanze, inoltre, confermano la sostanziale differenza tra i due deferimenti; il procedimento seguito al deferimento del 2010, infatti, ha avuto ad oggetto *«la posizione del dott. Franza, in quanto amministratore della società, esclusivamente in una prospettiva "direttamente e funzionalmente connessa al fallimento della società calcistica"»*.

Secondo la difesa della Federazione, il fallimento, con riferimento al deferimento del 2010, ha rappresentato una *«condizione indefettibile per il realizzarsi della fattispecie inflattiva di cui all'art. 21 NOIF, risultando del tutto irrilevante invece, se non sotto il profilo ricostruttivo storico, quanto al deferimento del 2013»*.

Tra l'altro, alcuni documenti, continua nella propria argomentazione la difesa della Federazione, sono stati trasmessi agli organi federali solo nel 2011, quando il primo procedimento disciplinare contro l'istante si era oramai esaurito; conseguentemente, *«non c'è dubbio che di essi non si sia potuto tenere conto nel 2010»*.

Per altro aspetto, conclude nel proprio ragionamento l'intimata, ex art. 21 Noif *«sono perseguibili gli "amministratori in carica al momento del fallimento" (limitazione*

soggettiva non operante ovviamente per la violazione dell'art. 1 CGS) "e quelli in carica nel precedente biennio", mentre nel caso dell'art. 1 non sussiste alcun limite temporale alla rilevanza della condotta posta in essere dall'agente».

Pertanto, se si dovesse condividere il ragionamento posto in essere dal Signor Franza, lo stesso *«resterebbe esente da responsabilità per gli atti (pure concretanti violazione dell'art. 1) realizzati prima del biennio preso in considerazione dall'art. 21 NOIF e, dunque, prima del novembre 2006: il che ovviamente è inaccettabile».*

2.1.

Per altro aspetto, la Federazione censura l'argomentazione offerta da controparte secondo cui le condotte per cui è stato deferito il Signor Franza sarebbero riconducibili alla previsione ex art. 22 bis Noif.

Infatti, la richiamata disciplina, come ha avuto modo di osservare anche la Corte di Giustizia sportiva, *«non è applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e non detta la disciplina sanzionatoria relativa alla stessa», da individuarsi nell'art. 1.1. CGS».*

In tale ottica, pertanto, non è condivisibile il ragionamento dell'istante nel momento in cui, invocando quanto disposto ex art. 22 bis Noif, chiede che venga sospesa l'esecuzione dell'impugnata decisione sino alla definizione del giudizio penale.

Sul punto, la Federazione osserva come, a prescindere dall'errato ragionamento sull'applicazione della norma di cui all'art. 22 bis Noif, è ormai consolidato in seno al TNAS l'orientamento secondo cui il Giudice sportivo non deve attendere il verdetto penale. *«Sovvengono in proposito gli innumerevoli precedenti in tema di calcio scommesse, nei quali, ribadita la autonomia dell'ordinamento sportivo, i vari Collegi succedutisi nel tempo non hanno mai disposto la sospensione dei giudizi dinanzi a loro pendenti».*

2.2.

La Federazione osserva come sia stato corretto il ragionamento della Corte di Giustizia sportiva nell'individuare *«nell'ultimo bilancio approvato prima della dichiarazione di fallimento (novembre 2008) e nelle successive indebite compensazioni operate in sede di aumento di capitale il dies a quo della prescrizione: con tutte le conseguenze del caso anche in termini di normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie».*

Secondo la difesa dell'intimata, non v'è alcuna contraddittorietà nel ragionamento posto in essere dal Giudice di secondo grado; infatti, la Corte di Giustizia sportiva ha, *«dapprima, individuato il disegno criminoso nel graduale drenaggio delle risorse della società e, poi, affermato che talune operazioni erano effettuate “nella prospettiva di aggirare la normativa federale in materia di iscrizione ai campionati professionistici”»*. Non è condivisibile, poi, l'ulteriore osservazione del Signor Franza, secondo cui *«in applicazione di principi valevoli in sede penale (arg. Ex art. 158 c.p.c.) pretenderebbe di far decorrere la prescrizione non già dall'ultimo atto integrativo dell'illecito, bensì da ogni singole condotta rilevante»*.

Infatti, secondo la difesa della Federazione, tale assunto sconta l'errato ragionamento in base al quale non viene considerata l'autonomia del ordinamento sportivo rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che il primo è del tutto "impermeabile" *«alle regole che contraddistinguono diversi ordinamenti»*.

2.3.

Infine, la Federazione osserva come dalla documentazione prodotta in giudizio si possa affermare la responsabilità del Signor Franza rispetto alle condotte che gli sono state addebitate.

Non può rivestire alcuna rilevanza la circostanza che la società Messina Peloro sia tornata *in bonis*; *«ciò che conta in questa sede è, infatti, soltanto che siano state poste in essere condotte trasgressive delle norme federali»*.

Inoltre, non è condivisibile la ricostruzione offerta da controparte secondo cui le problematiche finanziarie della società siciliane sarebbero sorte a causa del *«ritardo con cui la Federazione ammise la società al campionato di calcio 2005/2006»*.

Sul punto, la Federazione ricorda come il TAR Lazio abbia *«categoricamente escluso la sussistenza del nesso eziologico fra la originaria non ammissione del FC Messina Peloro al campionato (poi, prontamente disposta in esecuzione delle pronunce cautelari del GA) e “la situazione di dissesto finanziario che l'ha condotta al fallimento”»*.

3.

Nel rispetto dei termini concessi dal Collegio nel corso della prima udienza, le parti hanno provveduto al deposito delle proprie memorie e delle repliche, nel corso delle quali entrambe le difese hanno illustrato nuovamente le diverse ragioni, riportandosi a quanto dedotto ed argomento nei rispetti scritti difensivi.

4.

Il Collegio, preliminarmente, è chiamato a decidere sull'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa della Federazione, secondo cui il Giudice competente a decidere la presente questione non sarebbe l'odierno TNAS, bensì l'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

L'eccezione è fondata.

Infatti, come noto, nel 2009 il C.O.N.I. ha ridisegnato la propria struttura interna, prevedendo un riparto di competenze tra due nuovi organismi (in sostituzione della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport): il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e l'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

All'Alta Corte di Giustizia Sportiva è stata assegnata una giurisdizione sulle questioni di notevole importanza per l'ordinamento sportivo (art. 1, comma 3, del relativo Regolamento); al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, invece, è stata assegnata una giurisdizione avente ad oggetto prettamente le questioni di tipo disciplinare.

Sulla scorta di tale ripartizione di competenze, nel caso che ci occupa le diverse sanzioni comminate al Signor Franza vedrebbero, in astratto, competenti rispettivamente l'Alta Corte di Giustizia Sportiva per la preclusione comminata e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport per l'inibizione di anni 5 (cinque).

Sul punto il Collegio ritiene di condividere e fare proprio quanto statuito dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva con la decisione n. 24/2012.

Infatti, *«deve escludersi l'ipotesi di una concorrente duplicazione di rimedi di giustizia contro la stessa, unica decisione disciplinare, a seconda della tipologia delle contestuali sanzioni irrogate nella anzidetta decisione. Ciò tanto più che la seconda sanzione, che ha per presupposto la prima e l'accertamento delle relativa responsabilità*

quinquennale (art. 18, comma 3, CGS), si basa sull'apprezzamento di 'particolare gravità' della medesima infrazione disciplinare accertata».

Ebbene, non v'è dubbio che la grave sanzione della preclusione da ogni rango o categoria delle Federazione sia successiva e, soprattutto, rappresenti la normale e logica conseguenza di una valutazione circa la gravità delle condotte poste in essere.

Inoltre, atteso che la preclusione da ogni rango o categoria delle Federazione coinvolge lo *status* della persona destinataria della sanzione, e che come tale detta sanzione non può essere sottoposta ad una decisione arbitrale, solo l'Alta Corte di Giustizia Sportiva è competente a decidere.

Infatti, la gravità della sanzione irrogata, ovvero la perdita dello *status* di tesserato della Federazione, attrae l'intera competenza giurisdizionale in capo all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, che sarà chiamata a conoscere e decidere delle condotte poste in essere dal Signor Franza.

Non si reputa di poter condividere la posizione assunta dal altro Collegio (lodo Cassano), ritenendo che l'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni imponga di non creare una soluzione di continuità rispetto al principio di diritto posto alla base della decisione citata dell'Alta Corte.

5.

Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite.

Le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. respinge la domanda di arbitrato dichiarando la propria incompetenze;
2. condanna il Signor Vincenzo Franza al pagamento delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida in € 1.500,00 oltre IVA e C.P.A.;
3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Vincenzo Franza il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale; liquida complessivamente gli onorari del Collegio arbitrale in € 5.000,00 oltre accessori;

4. pone a carico del Signor Vincenzo Franza il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato, all'unanimità, in data 15 luglio 2014 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Maurizio Benincasa

F.to Marcello de Luca Tamajo

F.to Enrico De Giovanni